

DISEGNO DI LEGGE NN. 51-38 bis - Norme stralciate I/Stralcio

LEGGE APPROVATA IL 12 AGOSTO 2013

Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale

Art. 1.

Disposizioni in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale.

Modifiche alla legge regionale n. 29/1951

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole dirigenti di società , sono aggiunte le parole enti di diritto privato ;

b) alla lettera b), dopo le parole amministratori e dirigenti di società , sono aggiunte le parole enti di diritto privato ;

c) alla lettera e), dopo le parole i legali rappresentanti ed i dirigenti , sono aggiunte le parole i funzionari ; dopo la parola società sono aggiunte le parole enti di diritto privato .

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n.29/1951, sono inseriti i seguenti:

1 bis) Le ineleggibilità di cui al presente Capo sono estese ai rappresentanti, agli amministratori, ai dirigenti ed ai funzionari di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione nonché ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge;

1 ter) Non sono eleggibili né compatibili i soci, legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, funzionari e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che fruiscono di finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento di attività formative per conto della

Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per lo svolgimento di attività formative per conto della Regione.

3. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter è inserito il seguente:

2 bis. I deputati regionali non possono, altresì, successivamente all'insediamento nella carica, ricoprire ex novo la qualità di socio, presidente, rappresentante legale, amministratore, consigliere, dirigente, funzionario, dipendente, consulente di società o di enti diversi da quelli territoriali, che beneficiano di sostegno economico o finanziario da parte della Regione. Sono comunque fatti salvi gli incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale in forza di espressa previsione di legge. .

4. Alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 10 sexies, è inserito il seguente:

Art. 10 septies - 1. Le cause di incompatibilità dei deputati regionali previste dal superiore Capo II e dal presente Capo si applicano, altresì, nei confronti del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale. Con apposito regolamento, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, sono disciplinate le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità in capo agli Assessori regionali. .

Art. 2.

Norme transitorie

1. L'articolo 1 trova applicazione a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1 ter dell'articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 3.

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n.

14

1. La presente legge è inserita nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

IL PRESIDENTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 51: Norme a tutela del buon andamento dell'amministrazione regionale ed a garanzia dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa'. Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, il 17 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali' (I) il 28 dicembre 2012 (abbinato nella seduta n. 35 del 9 luglio 2013).

Disegno di legge n. 38: Equiparazione delle norme regionali alla legislazione nazionale in tema di incompatibilità all'ufficio di deputato regionale'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Vinciullo, Caputo, Falcone, Pogliese il 13 dicembre 2012. Trasmesso alla Commissione Affari istituzionali' (I) il 28 dicembre 2012 (abbinato nella seduta n. 35 del 9 luglio 2013).

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 4 del 16 gennaio 2013, 33 del 2 luglio 2013, 34 del 2 luglio 2013, 35 del 9 luglio 2013 e 36 del 10 luglio 2013.

- Esitato per l'Aula nella seduta n. 36 del 10 luglio 2013.

- Relatore: on. Mario Alloro

- Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 61 del 25 luglio 2013, n. 62 del 25 luglio 2013, n. 63 del 30 luglio 2013, n. 67 del 7 agosto 2013, n. 68 dell'8-9 agosto 2013, n. 69 del 9 agosto 2013.

- Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 70 del 12 agosto 2013.